

APPROVAZIONE DEL TESTO DEFINITIVO DEL CODICE PENALE

Libro II - Dei delitti in particolare
Titolo VI - Dei delitti contro l'incolumità pubblica

Art. 424 Danneggiamento seguito da incendio

Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo [423-bis](#), al solo scopo di danneggiare [c.p. [635](#)] la cosa altrui, appicca il fuoco a una cosa propria o altrui è punito, se dal fatto sorge il pericolo di un incendio, con la reclusione da sei mesi a due anni [c.p. [28](#)].

Se segue l'incendio, si applicano le disposizioni dell'articolo [423](#), ma la pena è ridotta da un terzo alla metà [c.p. [63](#), [449](#)].

Se al fuoco appiccato a boschi, selve e foreste, ovvero vivai forestali destinati al rimboschimento, segue incendio, si applicano le pene previste dall'articolo [423-bis](#).